

IMPOSTE E TASSEdi **ALBERTO TEALDI****La Manovra 2021 per le reti d'impresa agricole-agroalimentari**

Per potenziare il commercio elettronico e la vendita a distanza all'estero, la legge di Bilancio prevede la riproposizione 2021-2023 del credito d'imposta a sostegno del Made in Italy (D.L. 91/2014).

La finalità dell'art. 1, c. 131 della legge di Bilancio per il 2021 è quella di favorire:

- la realizzazione o l'ampliamento di **infrastrutture informatiche** finalizzate al potenziamento del **commercio elettronico** ;
- il miglioramento delle potenzialità di **vendita a distanza** a clienti finali residenti **fuori del territorio nazionale** ;
- la creazione di **depositi fiscali virtuali** nei Paesi esteri (qualora necessari e gestiti dai medesimi organismi associativi agevolati di cui in seguito);
- la stipula di **accordi con gli spedizionieri doganali** , anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.

L'agevolazione si concretizza qualora le attività avvengano attraverso l' **aggregazione di imprese agricole e agroalimentari** in: reti d'impresa, cooperative, consorzi o tramite aziende aderenti al disciplinare delle "S *trade del vino* ". Il sostegno previsto dalla legge di Bilancio avviene, di fatto, riproponendo ai soggetti e alle situazioni citate il credito d'imposta di cui all' **art. 3, c. 1 D.L. 24.06.2014, n. 91** , convertito, nella L. 11.08.2014, n. 116. L'art. 3 in commento, rubricato " *Interventi per il sostegno del Made in Italy* ", prevede un **credito d'imposta del 40%** fino a un tetto massimo di **50.000 Euro** , per i nuovi investimenti effettuati per le finalità agevolabili sostenuti, come previsto dalla legge di Bilancio, nel triennio **2021-2023** . Il credito di imposta, stante il tenore letterale della norma originaria riproposta, dovrà presumibilmente comparire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo per il quale è concesso e con tutta probabilità sarà fruibile solamente in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241. Inoltre, non dovrebbe concorrere al reddito e al valore della produzione ai fini Irap.

Sarà in ogni caso un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** , da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di Bilancio, a stabilire con certezza i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta in commento, per il quale è disposto uno stanziamento pari a 5 milioni di Euro per ogni anno del triennio. Lo scopo della norma, ossia favorire la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, deve essere visto con favore, considerato che l' **emergenza Covid** non ha fatto altro che incrementare il ricorso all'e-commerce, soprattutto nelle cessioni all'estero. Queste ultime però, a maggior ragione nel settore agroalimentare, comportano **adempimenti amministrativi e fiscali solitamente complessi** , con aggiunta di complicazione per le cessioni di prodotti agricoli soggetti ad accisa quali vino, birra, ecc.: è chiaro che informatizzare questi rapporti e potenziare questi accordi non può che stimolare l'offerta e di conseguenza le cessioni.